

**REGOLAMENTO (CE) N. 2445/1999 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 1999**

che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 1489/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 831/1999 ⁽⁴⁾, riporta nell'allegato III i dati relativi all'autorità competente degli Stati membri che è responsabile del Centro di controllo della pesca (CCP). Questi dati sono indispensabili per la trasmissione simultanea delle informazioni pertinenti al CCP dello Stato membro costiero;
- (2) occorre modificare il regolamento (CE) n. 1489/97 per sostituire alcuni di questi dati con quelli stabiliti recentemente da alcuni Stati membri;
- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n° 1489/97:

— i dati relativi alla Spagna sono sostituiti dai seguenti:

«Nombre: Secretaría General de Pesca Marítima
Dirección: Paseo de la Castellana n° 112
E-28046 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 17 50
Fax: (34) 913 47 15 44
Dirección X.25: 21453150315802;»

— il numero X.25 dell'Irlanda è sostituito da «272 440 520 023»;

— il numero di telefono del Portogallo è sostituito da «(351-21) 302 51 00 — 302 51 90»;

— il numero di fax del Portogallo è sostituito da «(351-21) 302 51 01»;

— il numero X.25 del Regno unito è sostituito da «237 859 010 201».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 105 del 22.4.1999, pag. 20.